

STATUTO ASSOCIAZIONE SCULTURACERAMICA

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile è costituita un associazione culturale denominata "Centro Culturale SculturaCeramica".

E' una libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata dal Titolo I Capitolo III, artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2

L'associazione ha la sede sociale e legale sede in Genova, via Romana della Castagna, 10r.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

I fini associativi sono lo studio, la pratica, la diffusione, in forma individuale e collettiva, dell'arte contemporanea e la conoscenza artistica nel senso teorico e pratico, attraverso tutte quelle iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità:

Facilitare la pratica artistica attraverso il reperimento degli spazi e dei mezzi necessari; favorire l'educazione artistica nelle scuole, in particolare con nei licei artistici;

- a) Promuovere e organizzare corsi di scultura di ceramica rivolta agli associati,
- b) Riquilificare e valorizzare aree del territorio attraverso la creazione di laboratori artistici e luoghi di scambio culturale;
- c) Promuovere e favorire scambi culturali e rapporti di collaborazione con gli Enti locali , anche attraverso la stipula

di apposite convenzioni, altre associazioni locali, nazionali e internazionali;

- d) Creare una collezione di opere d'arte di qualsiasi forma ed espressione al fine di tutelare e promuovere l'arte contemporanea, prestando particolare attenzione alla produzione artistica degli associati. Nello specifico l'Associazione organizza: e) attività culturali(mostre, laboratori artistici, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari;
- f) Attività promozionali (diffusione delle attività culturali ed artistiche attraverso i mezzi comunicazione quali internet, pubblicazione di cataloghi, bollettini di informazione sulle arti e gli associati nell'attività dell'associazione);
- g) Attività didattiche e di formazione artistica (corsi di preparazione e di perfezionamento delle relative tecniche, seminari di studio, gruppi di ricerca);
- h) L'Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale se ritenute opportune al raggiungimento degli scopi sociali.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in via del tutto marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle norme del codice civile e delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

TITOLO III – SOCI

Articolo 4

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

L'assemblea dei soci stabilisce le quote dell'adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che lo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del consiglio Direttivo.

Articolo 6

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a)** recesso o morte del socio;
- b)** mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel quale caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c)** esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Diritto di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il segretario - tesoriere;

Articolo 8

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente e il Segretario- Tesoriere, sono eletti dall'Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda, convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica un anno. In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

- a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità sociali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea,
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale;
- d) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- e) proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci;

Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Segretario – Tesoriere

Articolo 11

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e tiene gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal

Consiglio Direttivo, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 13

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi de privati, singoli o istituzioni, nazionali o esterni;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esterni;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili i immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 14

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche modo diretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 15

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche fra i non soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad associazioni con finalità analoghe a quelli dell'Associazione stessa. E' esclusa ogni opportunità di ripartizione tra i soci del patrimonio stesso, mentre le eventuali passività saranno ripartite, pro quota, tra tutti i soci.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite del Codice Civile e delle normative vigente.

Consiglio Direttivo

- Presidente: ROSSANA GOTELLI
- Vice Presidente: BARBARA PATRONE
- Segretaria: ENRICHETTA BALDACCI